

ALLEGATO "B" ALLA DELIB. C.C. N° 66 DEL 06.08.2024



Comune di Quartu Sant'Elena  
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 06/08/2024

**Articolo 1**  
**Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Quartu Sant'Elena, l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

**Articolo 2**  
**Periodo di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno si applicherà a decorrere dall'anno 2025 per il periodo dal 1° Marzo al 31 ottobre di ogni anno.

**Articolo 3**  
**Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali funzionali o collegati al turismo.

**Articolo 4**  
**Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture turistico ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e nelle altre tipologie ricettive come individuate e definite dalla Legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e ss. mm. ii., situate nel Comune di Quartu Sant'Elena.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

**Articolo 5**  
**Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione**

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4 e non risulti iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del citato D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96. In assenza di nomina del rappresentante fiscale si applicano le estensioni di responsabilità solidale previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare

apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promocommercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e ss. mm. ii. Tali convenzione devono comunque garantire l'incasso dell'imposta di soggiorno in maniera equivalente alle altre forme di riscossione ordinariamente previste.

## **Articolo 6**

### **Pagamento dell'imposta e doveri dichiarativi**

1. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di cui al precedente art. 5 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica con cadenza trimestrale, con anticipazione all'ultimo giorno feriale utile in caso di festività e/o ponti, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29.04.2022.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 200 (dal 100 al 200) per cento dell'importo dovuto.
4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.lgs. n.471/1997 e ss. mm. ii. E di cui all'art. 14 c.1 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L'imposta può essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5(cinque) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 8**

### **Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 2.

## **Articolo 9**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Quartu Sant'Elena;
  - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età;
  - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale non residenti nel Comune;
  - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
  - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità Pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
  - f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
  - i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
  - l) le persone con disabilità e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
  - m) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  - n) gli agenti di viaggio per contratti turistici o educational;
  - o) giornalisti che svolgano servizi di promozione turistica del territorio.
  - p) anziani dal settantunesimo anno di età (paganti fino a 70 anni)
  - q) studenti che pernottano iscritti per frequenza effettiva di corsi di studio presso università o enti territoriali di cui al precedente punto p) previa presentazione del certificato di frequenza.
2. Escluse quelle indicate alle lettere a), b) e c), le esenzioni del comma 1 del presente articolo sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tale autocertificazione sarà conservata dalle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento per determinati periodi dell'anno caratterizzati da scarso afflusso turistico.
4. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per alcune categorie di soggetti obbligati, dei termini di dichiarazione e versamento previsti nel presente regolamento.

## **Articolo 10**

### **Obblighi tributari e gestionali**

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune e/o dal concessionario dell'imposta ove individuato, e attraverso l'affissione in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativo al trimestre solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli, anche informatici, predisposti dal Comune e/o dal concessionario incaricato con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono trasmettere al Comune le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'articolo 6 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679.
5. Il Comune, anche per il tramite del concessionario incaricato, provvederà a fornire apposita modulistica, privilegiando il formato digitale, da compilare a cura dei soggetti di cui al precedente comma.
6. La rendicontazione avrà cadenza trimestrale e i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune il conto della gestione relativa al trimestre appena trascorso, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.
7. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune. Tali dichiarazioni vengono conservate dal gestore della struttura ricettiva il quale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, agisce quale titolare del trattamento dei dati forniti, con esclusivo riguardo al procedimento di esenzione dall'imposta.
8. La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione di cui al precedente comma 6, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune di Quartu Sant'Elena:
  - a) Ufficio Protocollo presso Comune di Quartu Sant'Elena;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si

- considerano presentati nella data di spedizione;
- c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
- d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibili tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia documento di identità del sottoscrittore).

## **Articolo 11**

### **Versamenti**

1. L'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario. Gli stessi soggetti provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza in cui si evidenzia che l'imposta è destinata al Comune di Quartu Sant'Elena.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore ad euro 0,50.
3. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo in uno dei seguenti modi a scelta dei soggetti di cui all'art 5 commi 2 e mediante le procedure messe a disposizione dal Comune di Quartu Sant'Elena:
4. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – mese n. ... dell'anno ...".

## **Articolo 12**

### **Attività accertativa e sanzionatoria**

1. Ai fini dell'attività di accertamento e per il correlato sistema sanzionatorio sull'imposta di soggiorno si rinvia alle disposizioni normative nazionali che disciplinano la materia tributaria degli enti locali applicabili tempo per tempo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa minima prevista dalla normativa tributaria degli enti locali in vigore tempo per tempo.
3. Sulle somme dovute in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00 (da 25 a 500 euro) ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50 (da 25 a 100 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 100,00 euro.
6. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 9, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria di Euro 200 (da 150 a 500 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.

7. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200 (da 150 a 500 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.
8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 4 a 7 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ed al fine di contrastare l'elusione e la evasione del tributo il Comune, oppure il concessionario incaricato, possono invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico nel rispetto delle procedure di accesso alla documentazione nell'ambito delle procedure di accertamento tributario.
10. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 13** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore ad euro 12,00.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale

### **Articolo 14** **Contenzioso, Autotutela e Istituti Deflativi del contenzioso**

1. Per le controversie concernenti i provvedimenti tributari si fa riferimento alla normativa nazionale disciplinante il contenzioso tributario.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, si fa riferimento alla normativa nazionale disciplinante il contenzioso civile.

3. Le autorità giudiziarie sono quelle territorialmente competenti.
4. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni regolamentari comunali relative agli istituti deflativi del contenzioso tributario salvo che le medesime non siano state superate da disposizioni normative nazionali successive.

#### **Articolo 15** **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, mediante affidamento a terzi nelle forme consentite dalla normativa, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 446/1997.

#### **Articolo 16** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Portale del federalismo Fiscale;
2. Nel primo anno di applicazione dell'imposta le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento non verranno irrogate nel caso in cui i soggetti obbligati provvedano alla regolarizzazione dell'adempimento entro 60 giorni dalla ricezione di apposita richiesta da parte del Comune.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali in quanto compatibili.



**Comune di Quartu Sant'Elena**  
**Città Metropolitana di Cagliari**

Copia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Numero **66** del **06/08/2024**

**Oggetto:** | Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Approvazione.

L'anno **2024**, addì **6** del mese di **Agosto** alle ore **19.05** nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant'Elena in Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
MURGIONI Rita	Si	NAITANA Vincenzo	No
AMORE Francesco	Si	PANI Antonio	No
ANGIUS Romina	Si	PAU Massimo	Si
BUSONERA Stefano	Si	PERRA Laura Savina	Si
CADONI Barbara	Si	PILUDU Francesco	Si
CAREDDA Francesco	No	PIRAS Valeria	Si
CARRERAS Mauro	Si	PISANO Michele	Si
DEL ZOMPO Marina	Si	SARRITZU Martino	No
DELIGIOS Luisella	Si	STEVELLI Christian	Si
DELOGU Maria Paola	Si	TOCCO Franco	Si
DEMURTAS Anna Maria	Si	TOLU Ignazio	Si
DEMURTAS Maria Antonietta	Si	TORRU Lucio	Si
DESSI' Alfredo	Si	USALLA Elisa	Si
GIUA Maria Assunta Caterina	Si		
LIGAS Mauro	Si		
MILIA Graziano Ernesto	No		

Presenti **24**  
Assenti **5**

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale MURGIONI Rita, e partecipa Il Vice Segretario Generale Picci Giuseppe .

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : DEMURTAS Anna Maria ; DEL ZOMPO Marina; PILUDU Francesco



## Comune di Quartu Sant'Elena

Sono presenti i Sigg. Assessori Comunali: Elisabetta Atzori, Marco Camboni, Antonio Mauro Conti, Rossana Perra, Salvatore Sanna.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RITA MURGIONI

In prosecuzione di seduta invita il consesso all'esame del punto iscritto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Approvazione";

Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri Antonio Pani, Vincenzo Naitana e il Sindaco Graziano Ernesto Milia:

Presenti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Intervento dell'Assessore Salvatore Sanna che espone il punto in discussione, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che esce e rientra in aula il Consigliere Stefano Busonera;

Intervento dei Consiglieri Francesco Piludu, Franco Tocco e Antonio Pani, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Presidente che chiude la discussione sul Regolamento e apre la discussione sugli Emendamenti presentati e chiede al primo firmatario di illustrare gli stessi, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che esce dall'aula la Consigliera Marina Del Zompo:

Presenti: n. 26;

Assenti: n. 3 (Francesco Caredda, Marina Del Zompo, Martino Sarritzu);

Intervento del Consigliere Michele Pisano che dà lettura dell'Emendamento n. 1, prot. n. 67050 del 01/08/2024 – dell'Emendamento n. 2, prot. n. 67053 del 01/08/2024 – dell'Emendamento n. 3, prot. n. 67054 del 01/08/2024 e li **ritira** con richiesta di tenerne conto per il futuro, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Si dà atto che rientra in aula la Consigliera Marina Del Zompo:

Presenti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 4, prot. n. 67055 del 01/08/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento del Presidente che comunica che tutti gli Emendamenti sono stati sottoposti all'attenzione dei dirigenti competenti per i quali, gli stessi, hanno espresso il parere sia tecnico che contabile, nonché il parere dei Revisori dei Conti n. 79/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente procede con la votazione dell'Emendamento n. 4, prot. n. 67055 del 01/08/2024, con voto elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);



## Comune di Quartu Sant'Elena

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvato l'Emendamento n. 4;

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 5, prot. n. 67056 del 01/08/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente procede con la votazione dell'Emendamento n. 5, prot. n. 67056 del 01/08/2024, con voto elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Votanti; n. 25;

Voti Favorevoli: n. 21:

Voti Contrari: n. 4 (Barbara Cadoni, Laura Savina Perra, Francesco Piludu, Christian Stevelli);

Astenuti: n. 2 (Maria Paola Delogu, Antonio Pani);

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvato l'Emendamento n. 5;

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 6, prot. n. 67057 del 01/08/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente procede con la votazione dell'Emendamento n. 6, prot. n. 67057 del 01/08/2024, con voto elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvato l'Emendamento n. 6;

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 7, prot. n. 67059 del 01/08/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente procede con la votazione dell'Emendamento n. 7, prot. n. 67059 del 01/08/2024, con voto elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvato l'Emendamento n. 7;

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 8, prot. n. 67060 del 01/08/2024, che viene **ritirato**, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Consigliere Michele Pisano prosegue con la lettura dell'Emendamento n. 9, prot. n. 67426 del 02/08/2024, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Il Presidente procede con la votazione dell'Emendamento n. 9, prot. n. 67426 del 02/08/2024, con voto elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;



## Comune di Quartu Sant'Elena

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvato l'Emendamento n. 9;

Intervento del Consigliere Michele Pisano che dà lettura dell'Emendamento n. 10, prot. n. 67062 del 01/08/2024, e dell'Emendamento n. 11, prot. n. 67063 del 01/08/2024 e li ritira con richiesta di tenerne conto per il futuro, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

Intervento dei seguenti Consiglieri per dichiarazioni di voto, come integralmente riportato nel verbale di seduta:

- Christian Stevelli, Sindaco Graziano Ernesto Milia, Valeria Piras, Michele Pisano;

Terminati gli interventi, anche per dichiarazioni di voto, il Presidente invita il consesso alla votazione, con sistema elettronico, del Regolamento in questione, così come emendato durante la presente seduta, con il seguente esito proclamato dallo stesso, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente proclama la votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione recante: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Approvazione.", così come emendato durante la presente seduta;

A questo punto si procede con la votazione dell'immediata esecutività dello stesso, con sistema elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati:

Presenti e votanti: n. 27;

Assenti: n. 2 (Francesco Caredda, Martino Sarritzu);

Favorevoli: UNANIMITA';

Il Presidente, proclama la votazione e dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la proposta di deliberazione n. 77/2024 a firma del Dirigente incaricato con Decreto Sindacale n. 20 del 30.12.2022, del Settore 11 – Pianificazione Urbanistica, Pianificazione strategica, SUAPE, Fondi UE, Paesaggio, Attività produttive, Promozione del Territorio, Turismo", che di seguito si riporta testualmente:

- **"RICHIAMATI** gli indirizzi generali di Governo 2020-2025 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 25.11.2020 che, in materia di turismo, prevedono che "[...] Quartu può diventare la porta d'accesso e la meta privilegiata del turismo costiero ed ambientale nel Sud dell'isola, può offrire il meglio delle sue produzioni agricole ed artigianali, può diventare un punto di riferimento importante per l'elaborazione scientifica e culturale in campo ambientale, per la formazione dei giovani e per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nel segmento del turismo naturalistico, attraverso un patto di sistema fra Università, enti di formazione e di ricerca, istituzioni";

**DATO CONTO CHE** con deliberazione del C.C. n. 106 del 12/12/2023, sono state approvate le Linee guida per la predisposizione del Piano Strategico sul Turismo;

**ATTESO CHE:**

- L'Amministrazione Comunale è impegnata, sin dal suo insediamento, in azioni che mirano alla valorizzazione delle risorse ambientali e produttive volta all'integrazione del patrimonio naturale e culturale affinché progressivamente si pervenga alla realizzazione di politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali mediante la realizzazione di una filiera locale;



## Comune di Quartu Sant'Elena

- Dalla consultazione degli operatori del settore turistico, mediante tavoli tecnici, è stato possibile accertare la disponibilità da parte di questi ultimi all'introduzione nel sistema tributario comunale dell'imposta di soggiorno che consente anche di potenziare la rete dei servizi a sostegno del settore turistico mediante investimenti mirati;
- Il d.lgs. n. 23 del 14/03/2011 all'articolo 4 dà facoltà ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio;
- Il relativo gettito è destinato a finanziare quanto contemplato dal comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto legislativo;

### **VISTE** le Deliberazioni:

- n. 114 del 29/09/2023 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 - artt. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000 – Approvazione" e ss.mm.ii.;
- n. 116 del 19/12/2023 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e nota integrativa – Approvazione" e ss.mm.ii.;n. 2 del 05/01/2024 della Giunta Comunale, recante: "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026- Approvazione";
- n. 19 del 30/01/2024 della Giunta Comunale, avente a oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- n. 28 del 29/04/2024 del Consiglio Comunale, recante "RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE - APPROVAZIONE."

**RITENUTO** di dover pertanto procedere all'introduzione a decorrere dall'anno 2025 della suddetta imposta con l'approvazione di uno specifico Regolamento comunale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 174 del 25/07/2024 con la quale l'organo esecutivo ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale quanto in oggetto;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, e ss.mm.ii il pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal Dirigente del Settore 10 Entrate – Patrimonio e Demanio – SIC – URTD e Innovazione – Provveditorato - Economato e del Dirigente del Settore 11 - Pianificazione Urbanistica, Pianificazione Strategica, Promozione del Territorio, SUAPE, Fondi UE, Paesaggio, Attività produttive, Turismo, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente ad *interim* del Settore 2 Programmazione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione e Controllo Partecipate;

**RESO ATTO** che la proposta di deliberazione in oggetto è stata esaminata, discussa ed esitata dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, in data 05/08/2024, come da comunicazione agli atti;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 7, del d.Lgs. n. 267/2000 come da verbale n. 47/2024 del 01/08/2024 ed acclarato al Prot. interno N. 103894 del 06/08/2024;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, del T.U.E.L.267/2000 e dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 — "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 — "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 9 del 12.06.2006 – "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali";
- Il d.lgs. n. 23 del 14/03/2011 art. 4;
- D.lgs. 446 del 15.12.1997 art. 52;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



## Comune di Quartu Sant'Elena

**SENTITI** gli interventi dell'Assessore Salvatore Sanna, delle Consigliere e Consiglieri Comunali, come integralmente riportato nel verbale di seduta;

**CON** le votazioni come sopra riportate;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) **L'INTRODUZIONE** nel sistema tributario comunale dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 a decorre dal 2025;
- 2) **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" composto da 16 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", così come emendato durante la presente seduta;
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 5) **DI DICHIARARE**, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, al fine di dare attuazione al Regolamento.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 77**

Ufficio Proponente: **Ufficio Turismo**

Oggetto: **Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Approvazione.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Turismo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole ciascuno per propria competenza

Data 26/07/2024

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Anna Maria Ravastini e Raffaele Cossu

## Parere Contabile

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO PARTECIPATE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2024

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Dott. Giuseppe Corongiu



# Comune di Quartu Sant'Elena

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

F.to MURGIONI Rita

**Il Vice Segretario Generale**

F.to Picci Giuseppe

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant'Elena, il giorno **08/08/2024** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **23/08/2024**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Quartu Sant'Elena, 08/08/2024

---

**Il Vice Segretario Generale**

F.to Picci Giuseppe

---

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo comune

Pubblicazione all'albo pretorio di questo comune dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ ( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

**Il Vice Segretario Generale**

F.to Picci Giuseppe

Copia Conforme all'Originale per uso interno amministrativo rilasciata il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato